

CAPITOLO I

LINGUAGGI INTERPRETATIVI NORMATIVI*

[...] che cosa c'è di profondo nell'uso del segno? Qui mi ricordo, in primo luogo, che ai nomi è spesso spettato un ruolo magico, e, in secondo luogo, che i problemi che nascono da un fraintendimento delle forme del nostro linguaggio, hanno sempre il carattere del profondo.

L. WITTGENSTEIN, *Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932/1936-1937*, trad. di M. Ranchetti, Macerata, 1999, p. 73

La parola mi *conduce a* una cosa. Ma non me la dà [...].
Le parole non sono che nodi fissi del discorso. Esse gli danno il proprio sostegno.

H. LIPPS, *Ricerche per una logica dell'ermeneutica*, trad.it. di E. d'Alberto, Roma, 2016, pp. 65 e 138.

E ora mi devi dire una cosa: le parole, quale potere hanno?
qual effetto utile producono?

PLATONE, *Il Cratilo*, in PLATONE, *I Dialoghi. L'Apologia e le Epistole*, versione e interpretazione di E. Turolla, Volume Secondo, Milano, 1964, p. 606.

Sommario: 1. Il linguaggio, “*l'in sé*” dell'interpretazione. – 2. Interpretazione e “*linguaggio giusto*”. – 3. L'interpretazione “*si compie*” nel linguaggio, il linguaggio “*compie*” l'interpretazione. – 4. Interpretazione, linguaggio, “*atto del testo*” normativo. – 5. Linguaggi interpretativi normativi e *paradigmi ermeneutici*. – 6. Linguaggi interpretativi normativi e *regole della legge interpretativa*. – 7. (*Segue*): linguaggi interpretativi normativi e *modi interpretativi*. – 8. Una parentesi: *valenza ermeneutica del tipo, della tipicità (e della a-tipicità), della tipizzazione*. Rinvio. – 9. Linguaggi interpretativi normativi, *fattori endogeni e fattori esogeni* di scelta delle tecniche di significazione normativa in contrapposizione o divergenza. – 10. (*Segue*): linguaggi interpretativi normativi e *rationes* delle tecniche di significazione normativa. – 11. (*Segue*): linguaggi interpretativi normativi e “*allargamento dell'orizzonte ermeneutico*”. – 12. Linguaggi interpretativi normativi e *strategie di significazione normativa*. – 13. Linguaggi interpretativi normativi e *comparazione* quale “*universale*” dell'interpretazione normativa. – 14. (*Segue*): linguaggi interpretativi normativi e *dinamiche di comparazione tra e nelle* tecniche di significazione normativa. – 15.

* In *Riv. dir. comm.*, 2021, I, p. 441 ss.

(*Segue*): in particolare, linguaggi interpretativi normativi e *comparazione, per l'integrazione, con esito di convergenza e reciproca inclusione*, tra tecniche di significazione normativa. – 16. (*Segue*): in particolare, linguaggi interpretativi normativi e *comparazione interna* alle singole tecniche di significazione normativa. – 17. (*Segue*): *esito di significazione normativa*, linguaggi interpretativi normativi, *progetto ermeneutico*. – 18. (*Segue*): *manovre interpretative normative* e linguaggi interpretativi normativi. – 19. Comparazione di/tra diritti nazionali e *linguaggi interpretativi normativi*. – 20. Un esempio di necessità di linguaggio interpretativo “giusto” rispetto a un testo normativo di diritto societario: art. 2359 c.c., “controllo congiunto” e potenziale questione di legittimità costituzionale. – 21. In conclusione (e in sintesi): in difesa di una perdurante valenza essenziale per l'interpretazione normativa di occorrenze terminologiche e categorie dell'ermeneutica gadameriana (oltre quelle concernenti il *linguaggio*).

1. Il linguaggio, “l'in sé” dell'interpretazione. – «[D]ie Auslegung [...] sich sprachlich vollzieht»¹. Anche se nessun linguaggio² esaurirà, per sempre e in tutto, l'interpretazione di un testo, pure *normativo*³, di cui ogni linguaggio aspira, sebbene nella sua problematicità, a *esprimere* e a *designare* il significato (o almeno un significato)⁴ o esito di significazione (tra *i plausibili* esiti di significazione)⁵, il linguaggio⁶ *agisce*, per sempre e in tutto, come «mezzo dell'esperienza er-

¹H.-G. GADAMER, *Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik*, 2. Auf., Tübingen, 1965, p. 350. All'inverso, a un ridimensionamento della valorizzazione del linguaggio rispetto all'interpretazione accede, però non persuadendo (ma, nel contempo, risultando tale ridimensionamento conseguenza di un “certo modo” di porre la questione dell'interpretazione), C. BEDUSCHI, *Tipicità e diritto. Contributo allo studio della razionalità giuridica*, Padova, 1992, p. 209 s.

²Mi limito a considerare i linguaggi operanti nelle *lingue naturali* (quale è pure l'italiano): che, siccome tali, sono *semanticamente chiuse* (contenenti, in loro, i propri *predicati semantici*).

³Nella giuscommercialistica italiana, T. ASCARELLI, *Giurisprudenza costituzionale e teoria dell'interpretazione*, in T. ASCARELLI, *Problemi giuridici*, I, Milano, 1959, p. 140: «[...] oggetto dell'interpretazione non è una “norma”, ma un testo (o un comportamento); è in forza dell'interpretazione del testo (o del comportamento) [...] che si formula la “norma”. Questa una volta espressa torna necessariamente ad essere “testo”» (v. pure p. 145).

⁴«Diciamo che le parole, in ragione della loro qualità sensibile, esprimono delle significazioni e che, grazie alla loro significazione, designano qualche cosa. La parola “significare” copre queste due coppie dell'espressione e della designazione»: P. RICOEUR, *Della interpretazione. Saggio su Freud*, Milano, 2002, p. 24 s.

⁵V. dopo. La consapevolezza e l'accettazione di ciò rende *credibile* l'interpretazione. Ogni interpretazione di un testo deve essere congegnata e assunta come *aperta*, in connessione con la non confutabile circostanza che «la “vivenza” di una norma [è] una *vicenda per definizione aperta*»: Corte Cost., 9 gennaio 2020, n. 12; Corte Cost., 19 marzo 2019, n. 75; Corte Cost., 8 febbraio 2017, n. 122. A me non pare che la possibilità di conferire plurimi significati plausibili a un testo (qui, *normativo*) personifichi una indeterminatezza del medesimo (nella nostra semantica, T. DE MAURO, *Introduzione alla semantica*, Roma-Bari, 4^a ed., 1999, p. 18 ss.), bensì una sua determinabilità, suscettibile di determinazione appunto tramite interpretazione selezionante, tra i plurimi plausibili significati, quello accettato come più plausibile.

⁶Colto e intenso, ma in una prospettiva di riflessione altra rispetto a quella qui coltivata, M. ORLANDI, *Istituzione e linguaggio*, in *Riv. int. fil. dir.*, 2020, p. 301 ss. (in particolare, p. 326 ss.).

meneutica»⁷: «l'interpretazione si compie [non può che compiersi] nel linguaggio» e, prima ancora, «il linguaggio è il mezzo universale in cui [e “con” e “da”

⁷ «Medium der hermeneutischen Erfahrung»: H.-G. GADAMER, *op. cit.*, p. 361; V. CARIELLO, *Comparazioni e interpretazione*, Torino, 2020, p. 17 ss.; ID., *Brevi osservazioni critiche su diritto societario riformato e tecniche giurisprudenziali di significazione normativa*, in *Patrimonio sociale e governo dell'impresa. Dialogo tra giurisprudenza, dottrina e prassi in ricordo di G.E. Colombo*, Torino, 2020, p. 12 ss. (e oltre, Capitolo V). Istruttiva e indicativa la trasversalità e polivalenza d'impiego dell'occorrenza terminologica “ermeneutica” e di occorrenze connesse/derivate nel *linguaggio interpretativo* della nostra Corte Costituzionale (impiego il termine “occorrenza” non nel senso di *occorrence* quale utilizzata dalla semantica c.d. operazionale o contestuale di J. LYONS, *Semantics 1*, Cambridge, 1977): cfr. *ermeneutica, ermeneusi, soluzione ermeneutica, premessa ermeneutica, orientamento ermeneutico, conclusione ermeneutica, approdo ermeneutico, valenza ermeneutica, criteri/canoni ermeneutici, presupposto ermeneutico, operazione/i ermeneutica/ermeneutiche, processo ermeneutico, ipotesi ermeneutica, alternativa ermeneutica, via ermeneutica, tesi ermeneutica, fondamento ermeneutico, coordinate ermeneutiche, direttrici ermeneutiche, operazione ermeneutica, rilievo ermeneutico, scelta ermeneutica, spunto ermeneutico, esito ermeneutico, valore ermeneutico, attività ermeneutica, prospettiva ermeneutica, risultato ermeneutico, percorso ermeneutico, strumenti ermeneutici, problema ermeneutico, questione ermeneutica, valore ermeneutico, alternative ermeneutiche, elementi ermeneutici, profilo ermeneutico, accezione ermeneutica, rigore ermeneutico, dialettica ermeneutica, sforzo ermeneutico, correttezza ermeneutica, argomento ermeneutico, dubbi ermeneutici, lettura ermeneutica, contrasto ermeneutico, regole ermeneutiche, indirizzi ermeneutici, autonomia ermeneutica, panorama ermeneutico, intervento ermeneutico, dati ermeneutici, direzione ermeneutica, ricostruzioni ermeneutiche, opera ermeneutica, approccio ermeneutico, contenuti ermeneutici, indagini ermeneutiche, appiglio ermeneutico, conseguenze ermeneutiche, fraintendimento ermeneutico; e, tra le più recenti, Corte Cost., 26 gennaio 2022, n. 65 (*via ermeneutica, strumento ermeneutico, soluzione ermeneutica, problema ermeneutico, canone ermeneutico*). Sull'ermeneutica costituzionale, con estrema raffinatezza ricostruttiva, L. MENGONI, *Il diritto costituzionale come diritto per principi*, in *Ars interpretandi*, 1996, *Ermeneutica e applicazione*, p. 98 ss. Permango convinto che il c.d. problema ermeneutico (anche quello giuridico) debba essere conformato e configurato (e, solo dopo, “definito”), primariamente e in vertice, quale «fenomeno della comprensione e della retta interpretazione del compreso»: H.-G. GADAMER, *op. cit.*, XXV. Qui si salda la nota (ma nondimeno non di rado equivocata) convinzione gadameriana relativa all'«atto interpretativo inteso come unità», come «processo unico» [H.-G. GADAMER, *op. cit.*, (in particolare), pp. 291 e 293 s. (l'applicazione costituisce, come comprensione e interpretazione (spiegazione), un aspetto costitutivo dell'atto interpretativo inteso come unità («Anwendung ein ebenso integrierender Bestandteil des hermeneutischen Vorgangs ist wie Verstehen und Auslegen»); «la conoscenza di un testo legale e la sua applicazione al caso giuridico concreto sono due atti separati, ma un processo unico» (invero, in parte delle contemporanee teoria generale del diritto/dell'interpretazione e filosofia del diritto tedesche, *Rechtsauslegung* e *Rechtsanwendung* sono talmente compenstrate da non comprendersi se avvinte da un'unità solo funzionale ovvero anche strutturale: di recente, cfr., ad esempio, J. BRAUN, *Aspekte der Rechtsanwendung*, in *ARSP*, 2019, p. 44 ss.; v. pure R. ZIMMERMANN, *Juristische Methodenlehre in Deutschland*, in *RabelsZ*, 2019, p. 256 ss.]. Ma – a scanso di equivoci – questo non significa affatto che per H.G. Gadamer «comprendere e applicare coincidono in un unico atto [...]: non si tratta di unità (strutturale) di atto, ma di unità funzionale»: così, lucidamente, L. MENGONI, *Teoria generale dell'ermeneutica ed ermeneutica giuridica*, in MENGONI, *Ermeneutica e dogmatica giuridica. Saggi*, Milano, 1996, p. 16, nt. 58. A me pare da confermare che un testo (anche) normativo compreso non si possa dire ancora interpretato. Nella comprensione l'interpretazione è ancora sospesa (nel senso che sono sospese le risposte alle domande interpretative generate dal testo); e v. P. RICOEUR, *Dal testo all'azione. Saggi di ermeneutica*, ult. ristampa, Milano, 2016, p. 141 («rimuovere la sospensione del testo e portarlo a compimento nella parola, restituendolo alla comunicazione vivente: allora lo interpretiamo»). Forse è attendibile affermare che la distinzione gadameriana tra com-*

cui] *si attua* [non può che attuarsi] *la comprensione stessa*»⁸. In definitiva, «*nell'ermeneutica c'è un solo presupposto il linguaggio*»⁹. E se «*il dire dell'ermeneuta è*

prendere e interpretare sarebbe ignota all'uso comune dei giuristi (il che non vuol dire ignota a tutti i giuristi), per i quali *comprendere* significa *interpretare*: così M. LUCIANI, voce *Interpretazione conforme a costituzione*, in *Enc. dir., Annali*, IX, Milano, 2016, p. 403, nt. 101. Nondimeno, da una parte, si tratta di distinzione ermeneuticamente proficua anche per il giurista; dall'altra, come appena sopra ricordato, la distinzione non pregiudica l'unità del processo (colto anche sotto il profilo dell'unità tra conoscenza e applicazione: e v. pure M. LUCIANI, *op. cit.*, p. 427), a prescindere poi che si creda di potere apprezzare in H.-G. Gadamer un peso diverso concesso e riservato alle componenti ermeneutiche del processo medesimo.

⁸H.-G. GADAMER, *op. cit.*, pp. 350 e 366. Una prospettiva scissa e dualistica (in «*fase semantica*» e in «*fase ermeneutica*»), nella quale il linguaggio agisce nella e per la seconda, mi pare evocare M. ORLANDI, *Torto e tipo*, in *Jus*, 2020, p. 453: «*si può...ordinare la dinamica della significazione in due fasi: la fase ermeneutica, volta alla rappresentazione causale del divenire. La fase semantica, volta alla costruzione di codici di significazione ... Da un lato l'ermeneutica, pre- ed a-linguistica; d'altro lato il linguaggio, quale forma codificata ... Diremo "ermeneutica" la rappresentazione dei fatti che prescinde dal linguaggio, ossia dalla forma linguistica dei concetti*». Del tutto evidente che la divaricazione della presente collocazione del linguaggio e di quella, con intensità di pensiero, elaborata da M. Orlandi dipenda dalla parziale divaricazione, di vertice, tra le nostre rispettive «teorie dell'ermeneutica» e rispettive «teorie del linguaggio». E ciò forse dipende dalla circostanza che vede, in M. Orlandi, la *dinamica della significazione* ordinata, appunto, nella (in una) *fase ermeneutica* e nella (in una) *fase semantica*; mentre, da parte mia, è l'*ermeneutica* a essere ordinata (meglio, direi, distribuita) in *significazione* e in *linguaggio della significazione*, perché, per me, gadamerianamente, appunto, il linguaggio agisce come «*mezzo dell'esperienza ermeneutica*», «*l'interpretazione si compie nel linguaggio*» e «*il linguaggio è il mezzo universale in cui si attua la comprensione stessa*». D'altronde, come ho già ricordato, «*diciamo che le parole, in ragione della loro qualità sensibile, esprimono delle significazioni e che, grazie alla loro significazione, designano qualcosa. La parola "significare" copre queste due coppie dell'espressione e della designazione*» (P. RICOEUR, *Della interpretazione*, cit., p. 24 s.): queste parole si compongono nel linguaggio interpretativo e in esso assolvono alla loro funzione significante (di espressione e designazione). E (anche) se poi «*l'interpretazione [fosse] un lavoro di comprensione che mira a decifrare simboli*» (P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 21), ciò avverrebbe *con* e *tramite* il linguaggio (interiore e/o esteriore): il simbolo può essere decifrato solo *con* e *tramite* un linguaggio. Il «*problema del linguaggio*» è «*più vasto*» del «*problema del simbolo*»: ed è «*grazie all'interpretazione*» che il secondo «*s'iscrive*» nel primo (P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 31): poiché «*nel simbolo vi è qualcosa da svolgere, da esplicitare, [...] il senso duplice*» (P. RICOEUR, *op. loc. ultt. citt.*), ed il linguaggio asseconda lo scopo. «*Il simbolo non è un non-linguaggio*» (P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 32); «*il simbolo [...] fa appello non solo all'interpretazione [...] ma realmente alla riflessione filosofica*» [P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 54; e ancora (p. 56): «*una interpretazione che non ne [dei simboli] ponga in luce il senso filosofico non ne costituirebbe una aggiunta, ma richiesta dalla loro struttura semantica [...], dall'appartenenza di ogni simbolo a una totalità significante che fornisce il primo schema del sistema*»]; e nondimeno «*il simbolismo logico è vuoto, mentre il simbolismo secondo l'ermeneuta è pieno [...]*» (P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 66). Nel contempo, il linguaggio interpretativo, come ogni linguaggio, colto nella dimensione del segno, per quanto depurato da criticità significanti (v. dopo), si espone a potenziali fraintendimenti quali (alcuni dei) problemi di significato del linguaggio: e «*[...] che cosa c'è di profondo nell'uso del segno? Qui mi ricordo, in primo luogo, che ai nomi è spesso spettato un ruolo magico, e, in secondo luogo, che i problemi che nascono da un fraintendimento delle forme del nostro linguaggio, hanno sempre il carattere del profondo*» (L. WITTGENSTEIN, *Movimenti del pensiero. Diari 1930-1932 / 1936-1937*, Macerata, 1999, p. 73).

⁹«[A]lles Vorauszusetzende in der Hermeneutik ist nur Sprache»: F.D.E. Schleiermacher, citato da H.-G. GADAMER, *op. cit.*, p. 361. Chiaro, mi pare, fin da subito, che non accedo alla divarica-

*un ri-dire che rende attivo il dire del testo*¹⁰, ciò è perché quel “dire” *si fa* linguaggio ed è così che il “dire” del testo diviene attivo¹¹. Il «*pensare interpretativo*»¹² *si fa* interpretazione *con e per mezzo* del linguaggio¹³. L’interpretazione è un *prodotto* del linguaggio¹⁴.

Il linguaggio, che «*non è certo cosa da poco*»¹⁵, è lo strumento del *lavoro significante* che “*dà*” l’*esito di significazione*¹⁶; è solo con il linguaggio che si può accordare un significato a un significante¹⁷; è solo con il linguaggio che l’interpretazione viene giustificata; il linguaggio svolge la essenziale funzione ordinante dell’interpretazione¹⁸. Il testo *si dota* di significati tramite il *linguaggio interpretativo*¹⁹. E se,

zione – per cui v. P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 40 – tra «*l’ermeneutica come la scienza delle regole esegetiche*» e «*l’esegetica come interpretazione di un testo particolare o di un insieme di segni suscettibili di essere considerato come un testo ...*».

¹⁰P. RICOEUR, *Dal testo*, cit., p. 154.

¹¹Agendo come interpretazione.

¹²«[I]nterpretative Denken»: T. VIEHWEG, *Topik und Jurisprudenz. Ein Beitrag zur rechtswissenschaftlichen Grundlagenforschung*, 5. Aufl., 1974, p. 88.

¹³A prescindere dalla “spiccata sensibilità linguistica” del giurista: R. SACCO, *Prospettive della scienza civilistica italiana all’inizio del nuovo secolo*, in *Riv. dir. comm.*, 2005, I, p. 424 ss. Il linguaggio dovrebbe evitare la divaricazione tra “*interpretazione pensata*” e “*interpretazione detta*”.

¹⁴Ma – affermazione del tutto scontata – pure nella filosofia linguistica campeggia la centralità dell’idea che concepisce, studia e risolve i problemi di tale filosofia come *problemi di linguaggio*.

¹⁵«SOCRATE – C’è un antico proverbio [...]. E questo proverbio dice ch’è difficile conoscere come siano davvero le cose belle. E, vedi, anche il problema del linguaggio non è certo da poco»: PLATONE, *Il Cratilo*, in PLATONE, *I Dialoghi. L’Apologia e le Epistole*, versione e interpretazione a cura di E. Turolla, volume secondo, Milano, 1964, p. 542.

¹⁶Mentre «*la parola mi conduce a una cosa. Ma non me la dà [...]*» (H. LIPPS, *Ricerche per una logica dell’ermeneutica*, trad. it. di E. D’Alberto, Roma, 2016, p. 65), a *darla* è il linguaggio, il quale concatena le parole in significanti verso e per l’*esito di significazione*, e può disvelare la profondità anche di apparenti assurdità di significato (giacché «[u]na proposizione può apparire assurda e l’assurdità della sua superficie può venire inghiottita dalla profondità che si trova per così dire dietro di essa»: L. WITTGENSTEIN, *Movimenti*, cit., p. 69).

¹⁷La distinzione tra *significazione*, appartenente al piano del *prodotto* (= l’*esito della interpretazione*), e il *lavoro significante*, reso e svolto sui piani della *produzione*, della enunciazione, della simbolizzazione, “affidati” ai linguaggi interpretativi (= interpretazione come esito del lavoro significante; o se si vuole: l’*esito di significazione* è l’*esito del lavoro significante*, e non esiste se non in quanto tale) convoca R. BARTHES, *Scritti. Società, testo, comunicazione*, Torino, 1998, p. 234 (il testo è «*gioco mobile di significati*»; «*senza possibile riferimento a uno o più significati fissi* [in realtà, questa premessa non condiziona, o comunque può non condizionare, a mio avviso, la distinzione che sta per essere introdotta], *diventa necessario distinguere la significazione, che appartiene al piano del prodotto, dell’enunciato [...], e il lavoro significante, che appartiene invece al piano della produzione, dell’enunciato [...]*»; e v. J. GUITTARD-É. NICOLAS (dir.), *Barthes face à la norme. Droit, pouvoir, autorité, language(s)*, Paris, 2018, *passim*. Sul concetto di significazione, v. ora (ma in una prospettiva non del tutto coincidente con quella da lui frequentata), M. ORLANDI, *La circolazione dei significati*, in *Riv. dir. civ.*, 2019, I, p. 592 ss. Ma comunque, con la grande incisività appena evocata nel testo, lo stesso M. ORLANDI, *Torto*, cit., p. 452.

¹⁸Il linguaggio, in sede interpretativa, non è, quindi, mera *verbalizzazione dell’interpretazione*.

¹⁹Che, quando applicato su testi normativi, è un *linguaggio giuridico*, in un’accezione di lin-

come si è osservato ancora di recente anche in nostra acuta civilistica, «[i]l mondo appare ai nostri occhi come un cosmo significante, e non come caos. Il significare implica una relazione tra due termini: il termine significante, ossia il dato materialmente percepibile all'osservazione; il termine significato, ossia il concetto associato al primo»²⁰, tale relazione è resa produttiva per mezzo del linguaggio.

Ogni interpretazione, per essere qualificata tale (e pure per potersi distinguere da altra interpretazione), deve, strutturarsi e formalizzarsi in linguaggio²¹: il linguaggio ha «una funzione produttiva» dell'interpretazione quale anche “pensiero” dell'ermeneuta²². L'interpretazione è ed esiste come *linguaggio interpretativo*, “pratica discorsiva” per eccellenza²³ del diritto²⁴. Sul linguaggio è edificata l'interpretazione, il linguaggio *identifica* l'interpretazione. Il linguaggio è il “come” e il “che cosa” dell'interpretazione, rende possibile, nel senso di percepibile ed esistente, la *risposta interpretativa* alla *domanda interpretativa* del testo²⁵. L'in-

guaggio che formula un discorso (che, nel contempo, *interpretativo* ed è *interpretazione*) sul diritto (*costituendone*, appunto, *l'interpretazione*). Per un'accezione (un “significato”) ampia/o di linguaggio giuridico, quale «*linguaggio con cui vengono formulati sia i discorsi (delle fonti) del diritto, sia i discorsi sul diritto*», v. A. BELVEDERE, *Il linguaggio del codice civile*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da P. Rescigno, seconda edizione, 1, *Premesse e disposizioni preliminari*, Torino, 1999, p. 88 ss.

²⁰ M. ORLANDI, *op. loc. ultt. citt.*

²¹ Cosicché, come è «*nella diversità di linguaggio giuridico, ancor più che nelle diverse soluzioni singole, che si rivelano le caratteristiche dei vari diritti, le loro peculiarità nazionali e le loro tradizioni storiche, i riflessi di situazioni economiche e di orientamenti generali*» (T. ASCARELLI, *Su un diritto comune del lavoro*, in T. ASCARELLI, *Studi di diritto comparato*, cit., p. 137), a volte (seppure non tanto di frequente come dovrebbe essere) è nelle diversità dei vari linguaggi interpretativi, prima ancora che nelle soluzioni applicative cui essi approdano, che si constatano i *progetti ermeneutici* attuati tramite le interpretazioni.

²² «*Il pensiero è un contenuto logico che si genera nelle forme del linguaggio, il quale non ha una funzione di sintesi ... , ma una funzione produttiva*»: L. MENGONI, *Interpretazione del negozio e teoria del linguaggio (note sull'art. 625 c.c.)*, in L. MENGONI, *Scritti II. Obbligazioni e Negozio*, a cura di C. CASTRONOVO-A. ALBANESE-A. NICOLUSSI, Milano, 2011, p. 582.

²³ Nella sua dimensione di “discorso” che ricorre alle parole.

²⁴ Da meditare, anche in retrospettiva storica, E. STOLFI, *Gli attrezzi del giurista. Introduzione alle pratiche discorsive del diritto*, Torino, 2018.

²⁵ Per ogni testo normativo da interpretare, si deve avere chiara (o quanto meno, non oscura oltre il limite che ne pregiudichi un'attendibile comprensibilità) la *domanda corretta* che il legislatore si è posto e alla quale ha dato risposta con il testo normativo e abbiano chiare le risposte da dare alle domande ermeneutiche a loro volta generate dal testo (per inciso: il criterio ermeneutico della *domanda corretta* non è, per un verso, null'altro che quel criterio che permette di identificare il *problema concreto corretto alla cui soluzione è rivolta l'interpretazione*). La domanda ermeneutica gadameriana – e, prima ancora, socratico-platonica, cui aderisco – rimanda alla «*comprensione del testo come comprensione della [corretta] domanda*» posta dal testo, alla «*determinazione della domanda*» in considerazione del «*primato ermeneutico della domanda*» («*der hermeneutische Vorrang der Frage*»): H.-G. GADAMER, *op. cit.*, p. 344 ss. E «*alla domanda è essenziale il fatto di avere un senso. Senso come direzione. Direzione nella quale la risposta si può trovare, se vuole essere una risposta sensata, significante*»; «*anche l'impostazione di una domanda può essere giusta o sbagliata*» (H.-G. GADAMER, *op. cit.*, p. 345 s). In sintesi, il linguaggio interpretativo deve tenere conto di: (i) *primato ermeneutico della domanda* e *logica domanda-risposta*;

interpretazione *si mostra* nel linguaggio; il linguaggio *dimostra* l'interpretazione; il linguaggio *determina* l'interpretazione (ma non "una volta per tutte"). La plausibilità di una interpretazione dipende dal linguaggio nel quale "è". Nulla dice il linguaggio interpretativo se non ciò che il testo può dire²⁶.

Nel linguaggio si conosce e si comprende²⁷ l'interpretazione del testo. Il linguaggio connette l'interpretazione al testo, "*ne dice*" i significati. Il linguaggio *dice dell'*interpretazione e *la dice*. Il linguaggio *media* l'interpretazione tramite il significato dal linguaggio *restaurato*²⁸: il linguaggio *restauro* il significato di un testo che quel significato *già ha*²⁹, proprio perché il linguaggio *afferma* il significato del testo interpretato³⁰. Il linguaggio pone in relazione univoca gli elementi disgiunti della significazione del testo, tramutandoli in sua interpretazione. Il linguaggio è viatico del testo per la realtà, consegna il testo alla realtà destinataria della sua applicazione. Il linguaggio permette all'applicazione di non collidere con ciò che c'è nell'interpretazione, pur non sovrapponendosi l'interpretazione all'applicazione e viceversa³¹.

Nel linguaggio il testo, anche normativo³², *incontra* l'interpretazione e il lin-

(ii) *carattere aperto della domanda*, sua *illimitatezza definita*, *delimitazione della domanda*, suo *porre in questione*; (iii) *fase di sospensione della domanda e apertura del problema*; (iv) *comprensione del testo come comprensione della domanda*; (v) *risalire col domandare al di là di ciò che è detto*; (vi) *comprendere il detto come risposta*: v. dopo, ultimo paragrafo. E la "logica" della "domanda corretta per la risposta corretta" è insita, ad esempio, nella teoria della comparazione ascarelliana, là dove è avvertito che «*la comparazione delle soluzioni riuscirebbe fallace ove non ne siano intesi nella loro portata i problemi [e ciò accadrebbe, anzitutto, se si equivocasse la domanda che questi problemi recano] la cui soluzione è divisata*» (T. ASCARELLI, *Interpretazione del diritto e studio del diritto comparato*, in *Riv. dir. comm.*, 1954, I, p. 176). La sensibilità ermeneutica racchiusa nella esatta identificazione della domanda interpretativa corretta spira anche nella consapevolezza (che è, appunto, consapevolezza ermeneutica) acclarata da F. D'ALESSANDRO, *Persone giuridiche e analisi del linguaggio*, Padova, 1989, p. 35 s.: «*[a]ssai spesso le difficoltà che si incontrano nel risolvere un problema, e il fatto poi che di esso siano proposte le soluzioni più diverse e inconciliabili fra loro, si spiegano e si superano non tanto accanendosi a discutere tali soluzioni o la correttezza dell'iter che ad esse ha condotto, quando facendo invece un passo indietro a concentrare l'attenzione sulla formulazione del quesito al quale si tratta di dare una risposta. Può avvenire così di scoprire che la fonte di molte delle difficoltà di cui sopra, come pure la ragione della disparità delle soluzioni, stia appunto nella imperfetta o ambigua o poco chiara [quindi, "non corretta"] formulazione del problema [che coincide con la posizione della domanda]*».

²⁶ «[...] Nulla dire se non ciò che può dirsi [...]»: L. WITTGENSTEIN, *Tractatus logico-philosophicus*, 6.53.

²⁷ Dall'ermeneuta.

²⁸ «[L']ermeneutica in quanto restaurazione del senso»: P. RICOEUR, *op. ult. cit.*, p. 41.

²⁹ Non "ha già".

³⁰ Così meditando L. WITTGENSTEIN, *op. ult. cit.*, 4.064: «*Ogni proposizione deve avere già un senso; l'affermazione non glielo può dare, ché essa anzi afferma appunto il senso [...]*».

³¹ Almeno al cospetto della tesi ermeneutica cui aderisco.

³² Le affermazioni in corso di svolgimento non hanno alcuna intenzione di (nel senso che prescindono dall') aderire a una concezione del *diritto come linguaggio* (o, se si preferisce, non hanno alcuna necessità di presupporre tale adesione); e, pertanto, non si addentrano a indagare il risalente

guaggio *getta* luce sull'interpretazione, sul plausibile ovvero sui plausibili esiti di significazione, sulle «varianti di senso»³³ [...] *del testo interpretato*»³⁴, su quelle

dibattito dei rapporti tra diritto e linguaggio, anche nelle sue più recenti evoluzioni. Dibattito ben noto (o che dovrebbe essere noto) anche ai non filosofi del linguaggio: con evidentissima sintesi e sacrificio di riferimenti (italiani e stranieri) qui spendibili, v. però, almeno, l'ancora prezioso volume *Il linguaggio del diritto*, a cura di U. SCARPELLI e P. DI LUCIA, Milano, 1994.

³³ Direi di *significato*, ove si continuasse ad accettare di distinguere (*id est*, non far coincidere del tutto) – secondo la semantica formale (*rectius*, ad avviso del c.d. paradigma dominante della filosofia del linguaggio di secolo scorso: cfr. D. MARCONI, *Filosofia del linguaggio. Da Frege ai giorni nostri*, Torino, 1999, p. 15 ss.) e anche per parte dell'ermeneutica filosofica – “senso” da “significato”: obbligato qui, ancor oggi, il rinvio (almeno) a G. FREGE, *Über Sinn und Bedeutung*, in *Zeit. für Philosophie und philosophische Kritik*, 1892, p. 25 ss.; ID., *Der Gedanke. Eine logische Untersuchung*, in *Beitrage zur Philosophie des deutschen Idealismus*, 1918, p. 58 ss. [come noto, impegnato a riflettere su quale fosse il valore semantico delle espressioni subenunciative (v. pure ID., *Die Grundlage der Arithmetik. Eine logisch mathematische Untersuchung über den Begriff der Zahl*, Breslau, 1884), G. Frege (al pari di tutti i fautori, anche successivi, delle semantiche c.d. *intensionali*: soprattutto R. CARNAP, *Meaning and Necessity: A Study in Semantics and Modal Logic*, Chicago, 1947; R. MONTAGUE, *Pragmatics*, in R. KLIBANSKY (ed.), *Contemporary Philosophy: A Survey*, Firenze, 1968, p. 101 ss.; ID., *English as a Formal Language*, in B. VISENTINI (a cura di), *Linguaggi nella società e nella tecnica*, Milano, 1970, p. 188 ss.) lo identificava, appunto, nel *senso*, a sua volta classificato come una “entità” in posizione intermedia fra la *parola* e il suo *riferimento*]. In G. Frege, giusto per rammentarlo, il *significato* di ogni espressione linguistica è forgiato dalla *Bedeutung* (denotazione o riferimento) e dal *Sinn* (senso, come «un “modo di presentazione” del riferimento, cioè la descrizione di un suo aspetto o caratteristica identificante»: S. CAPUTO-C. BARBERO, *Significato. Dalla filosofia analitica alle scienze cognitive*, Roma, 2018, p. 84): sicché il *senso* non evidenzia l'unica componente del *significato* di una parola, pur rappresentandone la componente fondamentale (qui, ovviamente, non discuto, pur non accogliendole, la tesi estrema, seppure autorevolmente sostenuta, che nega legittimità teorica alla stessa nozione di *significato*, come pure di *riferimento*: alludo, altrettanto ovviamente, a W.V.O. QUINE, *Word and Object*, Cambridge, MA, 1960). A scanso di equivoci, non ritengo che l'approccio attento all'ermeneutica giudica (“tenuto assieme” a componenti autentiche e non contaminate della ermeneutica filosofica) – qui privilegiato – impedisca di avvalersi, in modo selettivo/costruttivo, di esiti della linguistica come della stessa filosofia del linguaggio. Personalmente, sono alquanto scettico verso le tesi della incompatibilità di principio tra pensiero ermeneutico e pensiero della filosofia del linguaggio e della assoluta incomunicabilità, pena ambigui e confusi ibridismi. Altrimenti precisato, non mi convince la tesi per cui il purismo e la ortodossia ermeneutica debbano bandire ogni possibile dialogo con la filosofia del linguaggio, e viceversa. Sono incline a considerare identificabili profili sui quali sviluppare proficue confluenze. La questione è ben nota: rinvio, nella nostra letteratura giuridica, per tutti e tra non pochi, anche se non recentissimo, a *Ermeneutica e filosofia analitica. Due concezioni del diritto a confronto*, a cura di M. Jori, Torino, 1994; e, in questo volume, tra altre, all'equilibrata prospettiva coltivata da F. VIOLA, *La critica dell'ermeneutica alla filosofia analitica del diritto*, p. 63 ss. In questa prospettiva di costruttiva interferenza, permane complesso, nella filosofia del linguaggio, la ricostruzione del rapporto, in G. Frege (e cfr. V. TRIPODI, *Contestualità e composizionalità del significato*, in *Humana.Mente, Journal of Philosophical Studies*, 2008, p. 1 ss.; ID., *Frege, Wittgenstein: il “principio del contesto” e la grammatica di un'espressione*, in *Riv. di filos.*, 2014, p. 247 ss.), tra *composizionalità* (il significato di una espressione complessa è determinato da – consegue a – quello delle espressioni che lo costituiscono e dalla sua struttura sintattica) e *valore semantico* (il significato di un'espressione c.d. subenunciativa è determinato dal – consegue al – contributo che essa fornisce alle condizioni di verità degli enunciati di suo accoglimento).

³⁴ A mo' di esempio: con questo *linguaggio interpretativo*, a significare l'apertura di un testo normativo a possibili plurimi esiti di significazione, Corte Cost., 14-22 dicembre 1992, n. 4180; v.